

Polizza di RC Professionale, Tutela legale, Cyber Risk, Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT-RCO e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.



Prodotto: "Cattolica&Professioni – Attività fiscali e contabili"

Data di realizzazione: 09/2021 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.996 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.307,4 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.173,7 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 528,2 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.206,5 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 1.725,3 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,88 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR)n (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: Nella sezione Responsabilità civile Professionale, la garanzia "Errato trattamento dei dati personali" è prestata fino al limite di risarcimento di Euro 250.000 per sinistro e aggregato per periodo assicurativo annuo.

MODULO UFFICIO

Incendio e rischi accessori (Ufficio e/o Contenuto)

Sono compresi:

- fulmine;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;

- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Ufficio;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
 - mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
 - caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
 - impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio;
- rottura di vetri e specchi;
- rimpiazzo del combustibile;
- danni da furto;
- eventi atmosferici e sovraccarico neve;
- atti vandalici e terrorismo;
- danni da acqua;
- ricerca e riparazione del guasto – acqua e gas;
- danni all'esterno dell'ufficio;
- fenomeno elettrico;
- spese demolizione e sgombero;
- spese di trasloco;
- oneri di ricostruzione;
- onorari dei periti;
- perdita di pigioni;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.

Inoltre, in alternativa all'Incendio dell'Ufficio, è prevista la garanzia Rischio Locativo per l'ipotesi in cui l'Ufficio sia preso in locazione.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.

Eventi catastrofali

Sono compresi:

- spese per demolire, sgomberare e smaltire i residui del sinistro;
- spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
- oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
- onorari di consulenti, ingegneri, architetti, periti.

Furto

La copertura comprende:

- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento;
- Rapina o estorsione;
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione e con destrezza;
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici;
- Furto di fissi e infissi
- Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti
- Furto commesso da Dipendenti e collaboratori;
- sottrazione di Documenti, Valori (**escluso denaro**) attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere all'esterno dell'Ufficio;
- danni provocati dai ladri;
- Ripristino – rifacimento Documenti e archivi
- Onorari di periti;
- sostituzione o modifica serrature e potenziamento mezzi di protezione;
- spese di pulizia;
- spese mediche per infortunio a seguito di scippo o rapina;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'assicurazione vale anche per:

- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Responsabilità civile dell'Ufficio

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali dell'ufficio

- da inquinamento accidentale;
- da interruzioni o sospensioni di attività;
- da spargimento di acqua e rigurgito di fognature.

Assistenza dell'Ufficio

Chiamando la Struttura Organizzativa sono disponibili le seguenti prestazioni:

- Accesso rete artigiani;
- Invio di un idraulico;
- Invio di un termoidraulico;
- Invio di un caldaista impianti di riscaldamento;
- Invio di personale specializzato per danni da acqua;
- Invio di un elettricista;
- Fornitura temporanea di energia elettrica;
- Invio di un fabbro/serramentista;
- Invio di un vetraio;
- Invio di un tapparellista;
- Invio di un tecnico condizionatori;
- Invio di un sorvegliante;
- Invio di un sorvegliante ai locali di proprietà del terzo danneggiato;
- Trasloco;
- Coworking;
- Rientro anticipato dal viaggio;
- Reperimento di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'ufficio;
- Reperimento di un'impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- Reperimento di un'impresa di trasloco;
- Reperimento di un antennista;
- Reperimento di un operatore per la pulizia dell'ufficio;
- Reperimento di un tecnico per la riparazione di climatizzatori o condizionatori;
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti;
- Informazioni fiscali su imposte sugli immobili;
- Servizi generici per l'ufficio;
- Prenotazione vettura a noleggio;
- Informazioni immobiliari sull'ufficio;
- Informazioni su fiere nazionali ed internazionali;
- Consulenza medica e trasferimento sanitario;
- Servizi a seguito di furto o rapina;
- Informazioni per viaggi di lavoro;
- Recupero documenti e materiale cartaceo;
- Servizio di segnalazione guasti;
- Intervento di urgenza per salvataggio contenuto dei locali;
- Consulenza specialistica per la certificazione secondo la normativa ISO.

Assistenza Cyber

Se acquistata l'Assistenza dell'Ufficio, con l'acquisto della presente Sezione in caso di rischio informatico legato ad utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati, causati da malware (virus o ransomware), data breach, l'Assicurato può usufruire di servizi che riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell'identità digitale e della web reputation, il recupero dei dati, protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento, nonché di un servizio di help center.

MODULO ATTIVITA'

RC Professionale

Si assicurano Commercialista, Esperto contabile, Ragioniere, Perito commerciale e Consulente del lavoro, in qualità di libero professionista - di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza.

L'assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti:

- Funzioni pubbliche;
- Incarichi di gestore della crisi e di attestatore piani di rientro;
- Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori;
- Attività di mediatore
- Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività
- Errato trattamento dei dati personali;
- Elaborazione elettronica di dati;
- Invio telematico all'Amministrazione Finanziaria;
- Difesa clienti davanti alla Commissione Tributaria;
- Stime e perizie;
- Consulenza giudiziale;
- Arbitro irrituale e rituale;
- Docenza;
- Firma elettronica avanzata.

Tutela Legale

L'assicurazione è prestata per le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagini sostenute per la difesa degli interessi dell'Assicurato, nei seguenti casi:

- Delitti colposi e contravvenzioni;
- Delitti dolosi;
- Danni subiti;
- Fornitori;
- Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- Rapporti di Lavoro;
- Istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- Pacchetto sicurezza;
- Appalto e subappalto;
- Impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- Spese di resistenza per danni extracontrattuali;
- Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione;
- Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente;

Cyber Risk

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato o a risarcire un terzo a seguito dei seguenti eventi:

- Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy;
- Spese e costi per privacy notification;
- Difesa in giudizio;
- Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;
- Mancata protezione dei dati;
- Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica;
- Furto online di fondi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

MODULO UFFICIO

Incendio – Ricorso terzi

L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Incendio.

Furto – Infedeltà di dipendenti e collaboratori	L'assicurazione indennizza l'Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori, nell'esercizio dei propri incarichi e durante l'orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti.
Furto – Beni in cassaforte	La Società indennizza, in aumento rispetto a quanto previsto in polizza come limiti di indennizzo comuni per singoli oggetti, i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina di Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Collezioni, Valori, Documenti, custoditi in cassaforte. Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che vi sia stato scasso della cassaforte, oppure vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Responsabilità Civile dell'Ufficio RCT – Danni da incendio	L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Responsabilità Civile dell'Ufficio RCO – malattie professionali	La Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.
MODULO ATTIVITA'	
RCP- Incarichi di sindaco, membro dell'organismo di vigilanza, revisore legale dei conti, membro del comitato di controllo sulla gestione, del consiglio di sorveglianza e revisione in enti locali	L'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell'attività di sindaco, membro dell'organismo di vigilanza, revisore legale dei conti, membro del comitato di controllo sulla gestione, del consiglio di sorveglianza e revisione in enti locali.
RCP- Rilascio visto di conformità (escluso mod.730), certificazione tributaria e asseverazione di studi di settore revisore in enti (visto leggero e visto pesante)	L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a rilascio visto di conformità (escluso mod.730), certificazione tributaria e asseverazione di studi di settore revisore in enti (visto leggero e visto pesante)
RCP- Rilascio visto di conformità (compreso mod.730), certificazione tributaria e asseverazione di studi di settore revisore in enti (visto leggero e visto pesante)	L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a rilascio visto di conformità (incluso mod.730), certificazione tributaria e asseverazione di studi di settore revisore in enti (visto leggero e visto pesante)
RCP - Commissario di gara	L'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell'attività di Commissario di gara.
RCP - Amministratore di stabili condominiali, Revisore di condominio	L'assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell'attività di Amministratore di stabili condominiali o Revisore di condominio.
Tutela Legale - Retroattività	Per spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> • a difesa di delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati • nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto", se acquistata vale per atti, fatti o comportamenti avvenuti: <ul style="list-style-type: none"> - anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall'Assicurato dopo questa data; - e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce "Retroattività". La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa.

Tutela Legale - Tutela in materia fiscale e tributaria	Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali
Tutela Legale – Opposizione e sanzioni amministrative	Sono garantite le spese per l'impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non, ad eccezione delle opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
Tutela Legale - Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti	Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.
Tutela Legale - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo
Tutela Legale - Provvedimenti disciplinari comminati dall'ordine	Sono garantite le spese per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al competente organo dell'ordine, collegio professionale o registro professionale al quale l'Assicurato è iscritto.

OPZIONE CON RIDUZIONE DI PREMIO

MODULO UFFICIO

Furto – Impianto di allarme	<p>La riduzione di premio è condizionata al fatto che i locali dell'Ufficio contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice; • l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone. <p>L'Attivazione e operatività dell'opzione deve risultare indicata in polizza.</p>
-----------------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio:</p> <p><u>MODULO UFFICI</u></p> <p><u>Incendio</u> Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in "Oggetto della garanzia"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. <p>Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recinzioni precarie;
-----------------------	--

- cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
 - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
 - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
- Per i rischi all'esterno dell'ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, danneggiati o andati distrutti dall'evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva.

Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi:

Non sono considerati terzi:

- il Contraente, l'Assicurato;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso.

Sono esclusi inoltre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Eventi catastrofali

Sono esclusi i danni:

- da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza;
- provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati;
- da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

In particolare, per la garanzia Terremoto sono esclusi i danni:

- se l'Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso;
- al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all'Ufficio indicato in polizza.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi i danni da:

- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
- difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
- di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
- difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;

- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;

L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni:

- i conduttori esterni;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.

Furto

Sono esclusi i danni:

- a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie:

- Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
- Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
- Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: l'autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell'Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati.
- Per i rischi assicurati all'esterno dell'Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;

Nelle estensioni sempre operanti:

- danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.
- Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura.
- Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali.
- Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.

Nella garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori" sono esclusi:

- il furto, la rapina, l'appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell'Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone.
- Sono inoltre esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

Responsabilità Civile dell'Ufficio

Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

Sono esclusi i danni:

- alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
- alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
- alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;

- dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall'INAIL e/o dall'INPS.

Nella garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi" Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;
- causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;
- causati da campi elettromagnetici;
- relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall'INAIL e/o dall'INPS.

Nella garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali, se acquistata, sono escluse le conseguenze di:

- asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

Assistenza Ufficio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza – Cyber Risk

Sono esclusi:

- qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura;
- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l'insorgenza del sinistro;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- i costi per la sostituzione e /o riparazione dell'hardware/dispositivo di memorizzazione;
- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare a errori, vizi o carenze dei Software;
- i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware;
- i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati;
- la cancellazione accidentale dei dati;
- furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito);
- furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d'Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell'Area Economica Europea;
- danni fisici a persone o cose;
- violazione di marchi e brevetti;
- uso di dati che l'Assicurato non è autorizzato a trattare;
- pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.;
- insolvenza dell'Istituto emittente le carte di pagamento dell'Assicurato;
- insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line;

- perdite su investimenti, concorsi a premi, etc., se le relative operazioni sono state effettuate via internet;
- perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca;
- danni dovuti a campi elettromagnetici;
- danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazioni del nucleo dell'atomo.

Nella garanzia "Recupero dati sono esclusi":

- Perdita provocata da un danno fisico al dispositivo di archiviazione;
- manipolazione dell'attrezzatura o del sistema da parte di terzi;
- danni ad apparecchiature o sistemi causati da urti, incendi o inondazioni;
- danni causati dalla perdita di piste (sulle scritture di configurazione interna del disco);
- danni sulle scritture di informazione (ad esempio formattazione e reinsediamento);
- head crash (danni fisici sulla superficie magnetica).

MODULO ATTIVITA'

Responsabilità Civile Professionale

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dalle "Estensioni di garanzia sempre operanti", punto "Errato trattamento dei dati personali";
- i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

Sono esclusi i rischi relativi a:

- fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
- danni derivanti da azioni dolose commesse dall'Assicurato.

Tutela Legale

Sono escluse le vertenze derivanti da:

- diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- materia fiscale o amministrativa, salvo i casi esplicitamente disciplinati;
- attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto esplicitamente disciplinato;
- diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- Incarichi di amministratore in Enti Pubblici;
- Esercizio della professione medica, infermieristica e di operatore sanitario;
- Esercizio di attività di amministratore di stabili e revisore condominiale;
- All'esercizio di attività di docenza.

Cyber Risk

Sono esclusi:

- danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
- violazione effettiva o presunta della normativa antitrust:
 - normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea;
 - Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione o l'inosservanza degli Art.101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n.287/1990, Art.2598- 601 del C.C. Art.9, Legge n.192/1998, Art. 18-27-quater del Codice del Consumo Italiano, D.Lgs. n.145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni.

	<ul style="list-style-type: none"> - atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità. - esclusioni relative a ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualunque previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale, comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative. - brevetti, copyright, segreto commerciale, patrimonio informativo: sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto; • violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata; • utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale; • divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato; • Negli atti che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica “, il furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo. - perdite, passività, eccedenze. sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; • il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti; • il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto; - Royalties, copyright, prezzi delle merci, lotterie e concorsi, joint venture: con riferimento alla “responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; • costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media; • richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti; • reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate; • reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo; • connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner; - rischi per la salute derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità; - funghi, muffe spore o micro tossine di qualsiasi tipo: <ul style="list-style-type: none"> • loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione; • ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • la Società non è tenuta ad alcun dovere o obbligo di sollevare l'Assicurato dalla responsabilità relativa a richieste di risarcimento o a provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino conseguenti direttamente o indirettamente - anche solo in parte - a formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; • esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene; • scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare; <p>- Perdite per mancata protezione dei dati: non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i costi o le spese sostenute dall'assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database; • i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà; • il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database; • perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo; • costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; <p>- trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.</p>
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di garanzia.

MODULO UFFICI

Incendio

Sono esclusi i danni:

- da stitillidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Ufficio da qualsiasi evento originati;
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;

- da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all'esterno dell'Ufficio assicurato, salvo quanto indicato in "Oggetto della garanzia", al punto "Danni ai beni all'esterno dell'Ufficio";
- indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto in "Altri oneri e spese sempre operanti" e dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi", se acquistata.

Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

Inoltre, vi sono specifiche limitazioni per alcune garanzie:

Per la Rottura lastre La garanzia non opera per i danni:

- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi sociopolitici;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.

I danni di Furto non operano se è stata acquistata la relativa sezione.

Per gli eventi atmosferici sono esclusi i danni causati da:

- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- effetto di trascinarsi e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno.

Per gli atti vandalici e terrorismo sono esclusi i danni:

- da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.

Per i danni da acqua Sono esclusi i danni:

- provocati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
- dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- da perdite occulte d'acqua: per rottura di tubature interrato di impianti di irrigazione di parchi e giardini, per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio), che comportano eccedenze notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza del consumo.

Nella ricerca e riparazione del guasto da dispersione di gas la perdita dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.

Per i danni all'esterno dell'ufficio la garanzia opera solo a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;

Per il fenomeno elettrico sono esclusi i danni:

- causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.

Per gli oneri e spese sempre operanti valgono le seguenti limitazioni:

Le spese di trasloco e la perdita pigioni sono dovute solo per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali.

Gli oneri notarili sono garantiti solo se non si procede alla ricostruzione dell'Ufficio ma se ne acquisti uno nuovo.
Gli onorari dei periti e l'indennizzo speciale sono garantiti solo per sinistri indennizzabili superiori ai 10.000 euro.

RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Contenuto
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA		
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
1. Rottura di Lastre	Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza	Franchigia indicata in polizza
2. Rimpiazzo del combustile	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto – a) furto di fissi ed infissi	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
3. Danni da Furto – b) guasti cagionati dai ladri	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – limite generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per tende frangisole	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici)	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
5. Atti vandalici e terrorismo	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
6. Danni da acqua – a. Danno generico	Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza	Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per ciascuno dei punti dal b. al g.	
6 - c. danni da gelo		
6 - d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti		
6 - e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali		
6 - f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione		
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate		
6. Danni da perdite occulte d'acqua		Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza

	per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente)	
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Spese di primo intervento	Nel limite per sinistro indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza <i>Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua.</i>
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell'Ufficio	Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza Tubature interrate nel limite specifico per sinistro e per anno indicati in polizza	
8. Danni all'esterno dell'ufficio	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
9. Fenomeno elettrico	Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio pari al limite previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio"	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza

ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI

1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	Non prevista
2. Trasloco	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
3. Oneri di ricostruzione	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza	
4. Onorari dei periti	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro	
5. Perdita pigioni	Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione	
6. Ripristino – rifacimento Documenti e archivi	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro	
7. Indennizzo speciale	10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro.	

(garanzia aggiuntiva) RICORSO TERZI

Ricorso terzi	Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	Non prevista
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose	10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza	

Eventi Catastrofali

Sono esclusi i danni:

- Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti indicati in polizza come "Inondazione, alluvione, allagamento";
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
- fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
- esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
- atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	SCOPERTO PER SINISTRO
TERREMOTO		
Terremoto	somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO		
Inondazione, alluvione e allagamento	somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto
ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE		
1. Spese demolizione e sgombero residui 2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto	20% dell'indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.).	non prevista
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione	Punto 4. onorari di consulenti, periti, ingegneri: limite pari al 5% dell'indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro.	
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri		

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono presenti limitazioni di garanzia. In particolare, sono esclusi i danni provocati o derivanti da:

- mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati:

- Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea: la Società non risponde dei costi dovuti a:
- limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
- Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso: La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista. Inoltre, se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati: la Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
- Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Impianti e apparecchiature inattivi: l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
- Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto: la Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
- violando le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure con uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;

- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA		
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Apparecchiature elettromedicali		Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali
Apparecchiature ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio
a. Noleggio di apparecchiature sostitutive	Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c.	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c.
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso		
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati		
FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO		
Furto di apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio	Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio

Furto

Sono esclusi i danni:

- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato nelle "Estensioni sempre operanti" al punto "Altri Oneri e spese";
- da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell'Ufficio rimasto incustodito:
 - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
 - dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
- avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto nei "Rischi assicurati", punto 9;
- verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del Nucleo familiare degli Assicurati o da incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto dai "Rischi assicurati all'interno dell'Ufficio" al punto "Furto commesso da dipendenti e collaboratori" e dalla garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori", se acquistata.

Sono inoltre presenti ulteriori limitazioni per singole garanzie:

- Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi gli eventi avvenuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dei locali dell'Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
- Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: il fatto deve essere avvenuto durante gli orari di chiusura dell'Ufficio;

- All'esterno dell'ufficio se gli eventi relativi alle garanzie "su mezzi di trasporto" o "presso terzi" risultano coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, le garanzie operano qualora tale polizza risulti non operante, oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l'eccedenza esaurito quanto da essa dovuto.
- Per la pulizia e il riassetto dei locali e del Contenuto: il sinistro indennizzabile deve essere superiore a 1.000 euro.
- Per il potenziamento dei mezzi di protezione: le spese devono essere sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro e l'indennità aggiuntiva sarà riconosciuta a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro.
- Nella garanzia aggiuntiva "Infedeltà di dipendenti e collaboratori" l'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio.

RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Oggetti pregiati ovunque riposti	15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti	30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti (escluso Denaro)	3.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Furto

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO		

1. Furto	Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
2. Rapina estorsione		
3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione		
4. Furto con destrezza		
5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici		
6. Furto di fissi ed infissi	2.500 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
8. Furto, rapina dei beni dell'Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti	10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza

RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

1. Beni addosso o a portata di mano	Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
2. Su mezzi di trasporto		
3. Presso terzi		

ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

1. DANNI PROVATI DAI LADRI

1.a danni materiali e diretti ai beni assicurati	Nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza
1.b. Guasti cagionati dai ladri	20% della somma assicurata Furto	
1.c. Danni a seguito di atti vandalici e dolosi	20% della somma assicurata Furto	

2. ALTRI ONERI E SPESE

2.a Ripristino – rifacimento documenti	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
--	---	--------------

2.b Spese di perizia	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro	Non prevista
2.c Sostituzione / Modifica serrature	1.000 euro per anno assicurativo	Non prevista
2.d Pulizia riassetto dei locali	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione	10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa.	Non prevista
2.f Spese sanitarie	1.000 euro per sinistro	Non prevista
2.g Indennizzo speciale	20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro	Non prevista
(Garanzia aggiuntiva) INFEDelta' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI		
Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l'orario di svolgimento delle relative mansioni	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Franchigia specifica indicata in polizza
(Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE		
Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati	Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti	Franchigia specifica indicata in polizza

Responsabilità Civile dell'Ufficio

Responsabilità Civile verso terzi (RCT)

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - o ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- alle cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Danni da Incendio", se acquistata;
- esplosivi: detenzione e/o impiego;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- furto, smarrimento, errata consegna;
- incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da inquinamento accidentale";
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da interruzione e sospensione attività";
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto della garanzia", al punto C.;
- operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
- opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- danni direttamente o indirettamente causati da:
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- Sono esclusi inoltre i danni:
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
- spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all'Art. "Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature";
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- umidità, stitlicidio ed insalubrità dei locali in genere;
- esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.

Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o Ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:

- Mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
- Insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell'attività medico/sanitaria svolta all'interno di essi;
- Somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- Mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- Danni causati da malfunzionamento / errata manutenzione di impianti tecnologici – anche se fissi – espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
- Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.

Inoltre, la Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se la copertura, l'indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza. Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
RISCHI ASSICURATI		
Danni a cose – Intera Sezione	Massimale indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza
Danni da inquinamento	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da interruzioni di attività	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
Danni da spargimento d'acqua	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
(Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO		
Danni da incendio	Nel limite di indennizzo indicato in polizza	Franchigia di sezione indicata in polizza

Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

Sono esclusi i danni derivanti da:

- l'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera F. relativamente al servizio di vigilanza);

- da asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
- trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- umidità, stitilicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
- organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
- conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali", se acquistata.

Nella garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali" sono inoltre presenti le seguenti limitazioni:

- l'assicurazione non vale per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- l'assicurazione non vale per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- l'assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE		
RCO – Danno Biologico	Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza	Franchigia indicata in polizza
(Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI		
Malattie Professionali	Con il limite di indennizzo indicato in polizza	Non prevista

Assistenza Ufficio

Sono esclusi i danni causati da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.

Per ciascuna prestazione sono inoltre previsti specifiche esclusioni di garanzia ed i relativi limiti di indennizzo.

Assistenza – Cyber

Sono esclusi:

- danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- qualsiasi atto illegale compiuto dall'Assicurato o da un dipendente dell'Assicurato (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l'autorizzazione dell'Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: dipendenti dell'Assicurato, persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, persone alle quali l'Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line,
- interruzione della rete internet causata da parte di terzi.

Sono inoltre presenti le seguenti limitazioni nelle condizioni di operatività:

- le prestazioni non possono essere garantite se l'Assicurato non effettua il primo accesso e la valutazione del rischio sulla piattaforma messa a disposizione dalla Società;
- i Device garantiti devono essere dotati di software Antivirus e Firewall;
- i Device garantiti devono operare in ambiente Microsoft Windows, OSX o Linux;
- l'Assicurato deve possedere la licenza dei Software utilizzati e deve provvedere all'installazione degli aggiornamenti raccomandati dal produttore del software (nel caso di aggiornamento del sistema operativo, entro 30 giorni dal rilascio da parte del produttore);

- la data di fabbricazione del dispositivo interessato dal sinistro deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento. Sono assicurabili anche dispositivi la cui data di fabbricazione è antecedente se il dispositivo supporta le versioni più recenti del sistema operativo e dei software installati;
- l'Assicurato deve provvedere al backup dei dati con cadenza almeno mensile.

MODULO ATTIVITA'

Responsabilità Civile Professionale

Sono escluse le perdite patrimoniali relative a:

- qualsiasi tipo di danno materiale;
- sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- rilascio di visto di conformità (visto leggero), certificazione tributaria (visto pesante) e asseverazione di studi di settore, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive "Rilascio di visto di conformità, escluso mod. 730, certificazione tributaria, certificazione per agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e asseverazione di studi di settore" e "Rilascio di visto di conformità, compreso mod. 730, certificazione tributaria, certificazione per agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e asseverazione di studi di settore";
- attività di Direttore tecnico di Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
- attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Incarichi di Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali";
- attività di Amministratore svolta in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali e/o assistenziali aziendali, piani sanitari, piani di stock option o altri programmi di incentivazione a beneficio dei dipendenti della Società amministrata;
- perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall'articolo Estensioni di garanzia sempre operanti "Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori";
- richieste di risarcimento derivanti dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Commissario di gara";
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
- direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, inerenti a:
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

Sono esclusi anche i danni:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura asbesto;
- violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Infine, la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro, previa detrazione dell'importo minimo in euro indicato nella scheda di polizza anche in deroga ad importi di scoperto inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza.
Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIA – SCOPERTO
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
Franchigia di sezione	-----	Importo indicato in polizza
Attività di Mediatore	500.000 euro per sinistro/aggregato	Scoperto 10% minimo 1.500 euro
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	Per denaro, titoli e valori 2.000 euro per sinistro 10.000 euro per annuo assicurativo	Per denaro, titoli e valori scoperto 10% minimo 500 euro
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività	150.000 euro per sinistro/aggregato	Scoperto 10%, minimo 1.500 euro
Errato trattamento dei dati personali	250.000 euro per sinistro/aggregato	Scoperto 10% minimo 1.500 euro
Stime e perizie	500.000 euro per sinistro/aggregato	Non prevista
Docenza	50.000 euro per sinistro/aggregato	Non prevista
Firma elettronica avanzata	500.000 euro per sinistro/aggregato	Scoperto 10% minimo 1.500 euro
GARANZIE AGGIUNTIVE		
Sindaco, membro dell'Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali	fino al massimo risarcimento indicato in polizza per sinistro/aggregato	Scoperto 10% minimo 2.500
Rilascio visto di conformità (visto leggero) senza mod. 730, rilascio certificazione tributaria (visto pesante), certificazione per agevolazioni fiscali, asseverazione studi di settore	3.000.000 di euro per sinistro/aggregato	Scoperto 10% minimo 1.500 euro
Rilascio visto di conformità (visto leggero) compreso mod. 730, rilascio certificazione tributaria (visto pesante), certificazione per agevolazioni fiscali, asseverazione studi di settore	3.000.000 di euro per sinistro/aggregato	Scoperto 20% minimo 1.500 euro
Commissario di gara	150.000 euro sinistro/aggregato	Scoperto 10% minimo 1.500 euro
Amministratore di stabili, Revisore di condominio	500.000 euro per sinistro/aggregato	Scoperto 10% minimo 1.000 euro

Tutela Legale

E' escluso il rimborso di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dall'Impresa
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con l'Impresa;
- in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Inoltre, sono escluse le vertenze relative a:

- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie salvo quanto derivante da incarichi assunti presso Società o Enti terzi nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata;
- compravendita o alla permuta di immobili;
- interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salve le attività di certificazione per agevolazioni fiscali derivanti dalle ristrutturazioni edilizie;
- vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI	
CASI ASSICURATI			
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
2. Delitti Dolosi		Non previsto	
3. Danni subiti		Non previsto	
4. Fornitori		Valore in lite pari o superiore a 200 euro	
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali		Non previsto	
6. Rapporti di lavoro		Non previsto	
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni		Non previsto	
8. Pacchetto sicurezza		Non previsto	
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie		Importo pari o superiori a 250 euro	
9. Appalto/subappalto		Non previsto	
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali		5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto
11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali		Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione			Non previsto
13. Chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile del Contraente	1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza	Non previsto	
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ			
Retroattività	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
(Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA			
Tutela in materia fiscale e Tributaria	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto	
(Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE			
Sanzioni amministrative pecuniarie	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro	
(Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI			
Fase stragiudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con	Non previsto	

	numero massimo di casi per anno indicato in polizza	
Fase giudiziale	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza	Valore in lite maggiore o uguale 500 euro
(Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO		
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto
(Garanzia aggiuntiva) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI COMMINATI DALL'ORDINE		
Provvedimenti disciplinari comminati dall'ordine	Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza	Non previsto

Cyber Risk

Sono presenti le seguenti limitazioni:

- Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy":
 - per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato;
 - al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.
- dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.
- violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo:
 - soltanto in relazione alla garanzia "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 - in relazione alla garanzia "Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria" per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.
- Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di:
 - richieste di risarcimento previste dalla "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy";
 - richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
- Acquisizione di informazioni personali:
- Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E' fatto salvo anche quanto previsto in termini di "Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo "United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A.", o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter).
- Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza.

- sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verificano prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:
 - l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
 - l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.
 - Sicurezza informatica: Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.
 - Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati:
 - Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione. Quali: associazioni di tipo mafioso (Art.416-bis C.P.) - associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea di tabacchi (D.P.R. n.43/1973) - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art.74 del D.P.R. n. 309/1990) - associazione per delinquere (Art.416 C.P.) - corruzione (Art.318 C.P. e ss.) - malversazione a danno dello Stato (Art.316-bis C.P.) - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art.377-bis e 378 C.P.) - rapina (Art.628 C.P.) - estorsione (Art.629 C.P.) - truffa (Art. 640 C.P. e ss.) - riciclaggio (Art.648-bis C.P.) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648-ter C.P.) - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art.12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n.286/1998) -violazioni del copyright (Art.171,171-bis,171-ter,171-septies e171-octies della Legge n.633/1941) - le altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi Stato, Provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche - qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi.
 - Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate. Quali: violazioni o inosservanze di qualsivoglia previsione del D. Lgs. n.58/1998 (cd. "Testo Unico della Finanza") e delle relative leggi e decreti attuativi - ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, e violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.
 - Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori. Quali ad esempio: Art.36 della Costituzione Italiana - D.Lgs. n.66 dell'8 Aprile 2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro - Legge n.977 del 17 Ottobre 1967 (in materia di tutela del lavoro minorile) e sue successive modificazioni ed integrazioni - Legge n.300 del 20 Maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) - Legge n.604 del 15 Luglio 1966 (licenziamenti individuali) - Legge n.223 del 23 Luglio 1991 (in materia di Cassa Integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione) - D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e sue successive modificazioni e integrazioni - violazione dei Contratti Collettivi applicabili - altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.
 - Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
- Le limitazioni sopra elencate del punto "Violazioni del codice penale e di altre norme di legge" non si applicano a:
- richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui alla "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy", punti A.1, A.2 e A.3;
 - spese ai sensi della garanzia "spese e costi per privacy notification" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
- Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione. Questa limitazione non si applica:
 - alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia "Difesa in giudizio";
 - al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.
 - Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subiti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda). Questa esclusione non si applica: alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" punti 1-2-3, per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.

- Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente.
 - trasmissioni e pubblicazioni: Con riferimento alle garanzie "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" - "Spese e costi per privacy notification" e "Spese in giudizio", relativamente a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
 - trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 - pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 - pubblicità da o per conto dell'Assicurato.
 Questa limitazione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.
 - Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
 - Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati" e "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica", qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.
 - Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati" e "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica", sono esclusi:
 - qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni. Salvo qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 - incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 - qualsiasi guasto satellitare.
 - Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati", non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:
 - perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
 - perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
 - costi o spese che l'assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.
 Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.
 - Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati", "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica" e "Furto online di fondi", sono esclusi pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.
 - Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dalla garanzia Furto on line di fondi".
 - Mancata conformità dei sistemi con le ultime disposizioni di sicurezza disponibili.
- Inoltre, per
- Per il "Furto online di fondi" la garanzia non opera per:
 - l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell'Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
 - l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall'Assicurato ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
 - la sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento;
 - qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa;
 - i fondi in portafogli online in valuta diversa dall'Euro.

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia l'adozione da parte dell'Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall'Istituto bancario o Società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza).

La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

- Nella garanzia "Spese e costi per privacy notification" sono escluse le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

Inoltre, si devono intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA		
Cyber Risk- Intera sezione	Massimale aggregato indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Spese e costi per privacy notification	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Spese per difesa in giudizio	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Mancata protezione dei dati	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica	Nel limite specifico indicato in polizza	Franchigia / scoperto indicata in polizza
FURTO ONLINE DI FONDI		
Furto online di fondi	300 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta rimborsino l'Assicurato ma applichino una franchigia 1.000 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta non rimborsino l'Assicurato.	non prevista



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro
	<p><u>Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Furto</u></p> <p>Il Contraente / Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conservare le tracce del sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso. 2. Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso. In caso non fossero immediatamente disponibili, quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali.

3. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell' art. 1913 codice civile) in una delle seguenti modalità:
 - Comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la data, l'ora e il luogo del sinistro, la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali testimoni, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, la descrizione dei beni danneggiati o sottratti, l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno, il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
 - Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.
4. Nei 25 giorni successivi al primo avviso deve:
 - fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d'uso;
 - inviare copia dell'eventuale denuncia all'autorità competente.
5. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all'autorità. Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell'evento siano imputabili a un reato:
 - è necessario denunciare l'accaduto alle autorità competenti del luogo,
 - con una descrizione il più possibile particolareggiata,
 - e con l'indicazione del presumibile ammontare del danno.

Sezioni Responsabilità Civile Professionale - Responsabilità Civile dell'Ufficio (RCT-RCO)

Il Contraente / Assicurato deve:

1. comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
2. mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
4. trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell' art. 1913 codice civile) in una delle seguenti modalità:

- Comunicando per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.

Nella Responsabilità Civile Professionale: l'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare alla Società eventuali circostanze, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Avvertenze valide per tutte le Sezioni Incendio – Eventi Catastrofici – Furto – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Responsabilità Civile dell'Ufficio (RCT – RCO) – Responsabilità Civile Professionale

- Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

- Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere agli obblighi sopra descritti, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare, da un dipendente o da un collaboratore.

Sezione Tutela Legale

Il Contraente / Assicurato deve:

1. Denunciare immediatamente alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;
2. Informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
3. Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni.
4. Restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l'Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva;
 - nella chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile, se la garanzia non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione.
5. Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, ha l'obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell'inizio dell'efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

Il sinistro deve essere denunciato ad ARAG utilizzando i seguenti contatti:

Prima denuncia del sinistro: e-mail: denunce@arag.it o fax al numero: +39 045 8290 557.

Successiva gestione del sinistro: e-mail: sinistri@arag.it o fax al numero: +39 045 8290 449.

Sezione Cyber Risk

A. REALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurato, nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento, deve:

- inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere o raccomandata AR;
- allegare ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto ricevuti dall'Assicurato o dal suo rappresentante.

La notifica non potrà pervenire alla Società successivamente al termine del periodo di polizza; solo nel caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta giorni del periodo di polizza, la notifica potrà pervenire alla Società entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza.

B. PRESUNTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà fornire comunicazione scritta alla Società, via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR, contenente:


1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento;
2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.


Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta, presentata conformemente ai summenzionati requisiti, sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.

C. REALE O PRESUNTO FURTO DI DATI

	<p>In seguito all'obbligo legale di adeguamento alla Notification Law il furto dei dati o il ragionevole sospetto del suo verificarsi deve essere comunicato per iscritto alla Società durante il Periodo di Polizza, non appena l'Assicurato lo abbia scoperto.</p> <p>D. COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA RICHIESTA La richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, si ritengono comunicati quando la Società abbia ricevuto via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR. La comunicazione scritta deve contenere una richiesta, un obbligo, un atto, un errore, un'omissione da cui possa derivare una richiesta di risarcimento conforme a quanto illustrato alla lettera B.</p> <p>E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI La mancata protezione dei dati, richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, deve essere comunicata via fax o raccomandata AR subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database, così come previsto dalla presente Polizza. Tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza devono essere scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza.</p> <p>F. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ INFORMATICA L'interruzione o la sospensione dell'attività informatica deve essere comunicata per iscritto alla Società non appena l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza, via fax o raccomandata AR, come previsto dalla presente polizza. La comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci giorni dopo la fine del periodo di polizza. Tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate, in conformità a quanto indicato alla "Prova e stima della perdita", alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.</p> <p><u>Sezione Assistenza dell'Ufficio e Sezione Assistenza Cyber</u></p> <p>L'Assicurato può accedere ai servizi di Assistenza dell'Ufficio contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure al numero +039 02.24.12.85.70. Se impossibilitato a telefonare potrà inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica assistenza.gruppocattolica@IMAItalia.it o un fax al numero 02.24.12.82.45.</p> <p>In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare: nome e cognome, codice fiscale/partita IVA o il numero di polizza, il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l'erogazione dello stesso, l'indirizzo del luogo in cui ci si trova e dell'ubicazione dell'ufficio, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro ma è comunque necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Struttura Organizzativa potrà richiedere inoltre all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.</p> <p><u>Gestione da parte di altre imprese</u></p> <p><u>Tutela legale:</u> ARAG SE Rappresentanza generale e direzione per l'Italia – Viale del Commercio 59 – 37135 Verona (VR). <u>Assistenza dell'Ufficio e Assistenza Cyber:</u> IMA Servizi Scarl, società di servizi, Piazza Idro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p><u>Prescrizione:</u> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L'Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato/del terzo danneggiato.</p>

	<p>Per la sola Sezione di Tutela legale: ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.</p> <p>Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.</p> <p>Per le prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.</p>
--	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semestrali con aumento del premio del 2%; - quadrimestrali con aumento del premio del 2,5%; - trimestrali con aumento del premio del 3,0%; <p>Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.</p>
Rimborso	Non previsto

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue.</p> <p>Per la <u>RC Professionale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata, salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce "retroattività". - Per le garanzie aggiuntive "Incarichi di Sindaco, membro dell'Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali", "Commissario di gara" e "Amministratore di stabili, Revisore di condominio", operanti se acquistate, la retroattività è limitata a 2 anni. - In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto. Su richiesta del Contrante, l'Impresa offre un'estensione temporale della copertura dopo la scadenza della polizza stabilendo un periodo di garanzia Postuma di 10 anni per cessazione attività, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo oppure un'Ultrattività fino a 10 anni per cessazione del contratto, sempre con pagamento di un premio aggiuntivo. - Inoltre, è prevista la garanzia postuma di 5 anni per le garanzie aggiuntive relative a Rilascio visto di conformità - escluso o compreso mod.730 -, certificazione tributaria e asseverazione di studi di settore revisore in enti (visto leggero e visto pesante). <p>Per la <u>Tutela Legale</u> l'assicurazione è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	<p>Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio.</p> <p>Trascorso il quinquennio l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p> <p>Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, l'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto.</p> <p>In ogni caso il recesso in caso di sinistro deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata non goduta.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a chi esercita la professione di Commercialista, Esperto contabile, Ragioniere, Perito commerciale e Consulente del lavoro a tutela dei rischi relativi all'attività professionale e/o della proprietà/conduzione dello studio.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	22%
----------------	-----

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Arbitrato</u></p> <p>UFFICI - SEZIONI: INCENDIO, EVENTI CATASTROFALI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, FURTO</p> <p>Mandato peritale: se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l'Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.</p> <p>Contenuto del mandato: i periti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso e sulla modalità del sinistro; - verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto; - accertano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro; - procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero. <p>Risultati della perizia: i risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale.</p> <p>ATTIVITA' – RC PROFESSIONALE</p> <p>In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio.</p> <p>ATTIVITA' – TUTELA LEGALE</p> <p>In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.</p> <p><u>Liti transfrontaliere</u></p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.